



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2017  
N.RF214

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 12

<b>OGGETTO</b>	<b>"COLLEGATO" ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 – CONVERSIONE IN LEGGE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L. N. 172 DEL 5/12/2017 (IN G.U. DEL 5/12/2017) DI CONVERSIONE D.L. 148/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>7/12/2017</b>

Sintesi: la legge di conversione del D.L. 148/2017 ha previsto disposizioni riguardanti, principalmente:

- Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017
- Bonus pubblicità: ampliamento dei destinatari e della tipologia di investimenti agevolati
- Agevolazioni fiscali contenute nel codice del terzo settore
- Detrazione per l'acquisto di alimenti a fini medici
- Regolarizzazione delle somme detenute all'estero
- Agevolazioni fiscali per il rientro di lavoratori, docenti e ricercatori
- Fatturato delle farmacie per l'applicazione dello sconto sui farmaci
- Assicurazione professionali per gli avvocati
- Equo compenso per i professionisti
- Detrazione per canoni di locazione per studenti fuori sede.

Si prosegue con l'analisi delle disposizioni del DL 148/2017 in esito alla conversione in legge.

## SOSPENSIONE TERMINI PER I TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' (art. 2)

E' confermata la **sospensione** (non il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto):

- dei termini dei **versamenti e adempimenti tributari** (compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivi)
- aventi **scadenza compresa tra il 9/09/2017 ed il 30/09/2018**

a favore di:

- ⇒ **persone fisiche** che, alla data del 9/09/2017, avevano la **residenza** (o sede operativa, se imprenditori) nel territorio dei comuni di **Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti (LI)**
- ⇒ **soggetti diversi dalle persone fisiche** (società, ecc.) aventi **sede** legale/operativa nel territorio di tali comuni.

**Ripresa degli adempimenti/versamenti:** gli adempimenti e versamenti oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione entro il 16/10/2018**.

**Tributi esclusi dalla sospensione:** sono escluse da sospensione le **ritenute**, che i sostituti d'imposta devono continuare ad operare ed a versare nei termini ordinari.

In caso di impossibilità ad effettuare i versamenti, si applica la **non punibilità** derivante da causa di forza maggiore (ex art. 6 c. 5 D.lgs. 472/97).

D.L. 148/2017	<b>NOVITA' INTRODotta IN SEDE DI CONVERSIONE</b>
<b>art. 2, co. 3-bis (AGGIUNTO)</b>	La sospensione dei termini di versamenti ed adempimenti tributari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è subordinata alla <b>richiesta</b> del contribuente, che dichiara l'<b>inagibilità</b> della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda</li> <li>- mediante <b>autocertificazione</b> trasmessa agli uffici dell'Agenzia entrate competente.</li> </ul>
<b>art. 2, co. 5 (ABROGAZIONE)</b>	La sospensione dei termini di versamenti ed adempimenti tributari non è più limitata al solo comune di Livorno

Il contribuente che non ha dichiarato l'inagibilità (della casa, dello studio professionale o dell'azienda):

- può fruire della citata sospensione dal 9/09/2017 al 6/12/2017 (entrata in vigore della L. 172/2017)
- riprendendo gli adempimenti/versamenti sospesi entro il 19/12/2017.

## INTERVENTI PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA 2016 E 2017 (artt. 2 e 2-bis)

### COMUNI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 2016 E 2017

#### **PREVIDENZA - ADEMPIMENTI E VERSAMENTI (CONFERMA)**

Gli **adempimenti e pagamenti di contributi previdenziali e premi Inail** in scadenza nel periodo 24/08/2016-30/09/2017 o 26/10/2016-30/09/2017 sospesi per i soggetti dei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria):

- ➔ sono **effettuati entro il 31/05/2018** (in precedenza 30/10/2017) senza sanzioni e interessi,
- ➔ **anche** mediante **rateizzo** fino ad un massimo di 24 rate mensili (in precedenza 18 rate) di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 (in precedenza ottobre 2017).

**NEW** - Tra le principali novità previste dalla legge di conversione si segnalano le seguenti:

ART. 2-BIS	COMUNI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA (di cui agli All. 1 e 2 D.L. 189/2016)
<b>RIPRESA NOTIFICHE E RISCOSSIONI</b>	<p>Per effetto di una <b>modifica apportata al co. 2, art. 11, del D.L. 8/2017</b>, viene stabilito che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i <b>termini per la notifica delle cartelle di pagamento e la riscossione degli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS</b></li> <li>- le <b>attività esecutive</b> da parte degli agenti della riscossione e i <b>termini di prescrizione e decadenza</b> relativi all'attività degli enti creditori (inclusi enti locali)</li> </ul> <p><b>sono sospesi dal 1/01/2017</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in generale: fino il 30/11/2017</li> <li>- per i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori: fino al 31/12/2017</li> </ul> <p><b>e riprendono a decorrere dal 01/06/2018</b> (e non più dalla fine del periodo di sospensione).</p>
<b>ALLEGATI</b>	<p style="text-align: center;"><a href="#">D.L. 189/2016, Allegato 1</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="#">D.L. 189/2016, Allegato 2</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="#">D.L. 189/2016, Allegato 2-bis</a></p>

#### **ALTRE AGEVOLAZIONI**

Si ricorda che il **D.M. 1/09/2016** ha sospeso i **termini dei versamenti e degli adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, **scadenti nel periodo compreso tra il 24/08/2016 ed il 16/12/2016**.

Tale termine è stato, poi, prorogato:

- al 30/09/2017, dal co.10, art. 48, D.L. 189/2016;
- **al 30/11/2017**, dal co. 1, lett. d), art. 11, del D.L. 8/2017;
- **al 31/12/2017**, dal co. 1, lett. b), art. 43, del D.L. 50/2017, per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori.

Inoltre, l'**art. 43 del D.L. 50/2017**, ha prorogato dal 16/12/2017 al **16/02/2018** il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la **ripresa della riscossione** dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai **soggetti diversi** da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, per i quali rimane fermo il termine del 16/12.

Per tali soggetti, è prevista la **possibilità di versare le somme** oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal 16/02/2018.

**COMUNI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA DEL 2016 E 2017**

Per quanto riguarda i comuni situati nell'isola di Ischia soggetti al sisma del 21/08/2017, risposta alla proroga della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari (ivi incluse le notifiche delle cartelle di pagamento) in scadenza dal 21/08/2017 al 30/09/2018.

⇒ Per approfondimenti si rinvia alle tabelle riportate in calce alla presente informativa.

**ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT (art. 3) - CONFERMATO**

La legge di conversione **non ha introdotto modifiche** al testo del D.L. 148/2017.

**DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DL 50/2017**

Lo split payment è stato ampliato **dal 1/07/2017**, per effetto del D.L. 50/2017, ai seguenti soggetti:

- a) società controllate** (ex art. 2359 c. 1 n. 1 e 2 C.C.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- b) società controllate** (ex art. 2359 c. 1 n. 1 C.C.) direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente** (ex art. 2359 c. 1 n. 1 C.C.) dalle società di cui ai punti precedenti, anche se queste ultime rientrano tra i soggetti di cui alla successiva lett. d) o tra i soggetti di cui all'art. 1, c. 2, L. 196/2009 (amministrazioni pubbliche);
- d) società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

co. 1	LE SOCIETA' CONSIDERATE CONTROLLATE (art. 2359, C.C.)
n. 1	Società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
n. 2	Società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

**DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL DL 148/2017**

Il D.L. 148/2017 ha disposto:

- con decorrenza **dal 1/01/2018** e per le operazioni la cui fattura è emessa a partire dalla medesima data
- **la seguente estensione dell'ambito applicativo** dei destinatari del regime dello split payment:

co. 1	DPR 633/1972, art. 17-ter	
lett. 0a)	Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona	
lett. 0b)	Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione <b>non inferiore al 70%</b>	
lett. a)	Società controllate (ex art. 2359 c. 1 n. 2 C.C.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri	conferma DL 590/2017
lett. b)	Società controllate direttamente o indirettamente, (ex art. 2359 c. 1 n. 1 C.C.) dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c)	
lett. c)	Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale <b>non inferiore al 70%</b> , dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b)	
lett. d)	Società quotate inserite nell'indice <b>FTSE MIB</b> della Borsa italiana identificate ai fini Iva	conferma DL 590/2017



**Nota:** l'attuazione di tali disposizioni è rinviata ad un apposito D.M. da emanarsi entro 45 giorni decorrenti dal 16/10/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 148/2017)

### BONUS PUBBLICITA' (art. 4)

**Art. 57-bis D.L. 50/2017:** ha disposto, con decorrenza dall'anno 2018, l'attribuzione di un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per micro imprese, PMI e start up innovative, nel limite delle risorse stanziato, a favore di **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano a decorrere dal 24/06/2017:

- investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,
- il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

**D.L. 148/2017:** per effetto dell'introduzione del co. 3-bis al suddetto art. 57, ha previsto che una quota delle risorse stanziato è destinata al riconoscimento del **credito d'imposta anche:**

- sugli **investimenti** pubblicitari incrementali sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche online, **effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017**, a **condizione** che
- il loro **valore superi almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari **effettuati** sugli stessi mezzi di informazione nel **periodo dal 24/06/2016 al 31/12/2016**.

**NEW** – in sede di conversione in legge, è stato inoltre previsto **l'ampliamento:**

- dei beneficiari del credito d'imposta: esteso, oltre che alle imprese ed ai lavoratori autonomi, anche agli **enti non commerciali**
- dell'ambito applicativo: ricomprende tra gli interventi agevolati **anche** gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla **stampa on line**.

### CODICE DEL TERZO SETTORE (artt. 5-ter e 5-sexies)

La legge di conversione, modificando il co. 3, art. 99 D.Lgs. 117/2017, stabilisce che:

- ➔ **la previgente agevolazione fiscale per le liberalità** a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale
- ➔ continua ad applicarsi **fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2017**.

Il menzionato **art. 99, co. 3, del D.Lgs. 117/2017** prevede che:

- **fino all'abrogazione dell'art. 14, commi 1-6, del D.L. 35/2005** (prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione richiesta della Commissione Ue, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore)
- **sono soppressi** i riferimenti alle **ONLUS** e alle **associazioni di promozione sociale** nella norma che prevede la **deducibilità dal reddito del 10% delle liberalità** in denaro (art. 14 c. 1 D.L. 35/2005).



**Nota:** in sostanza tale soppressione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, con la conseguenza che **fino al periodo di imposta 2017 continua ad essere applicabile:**

- la **deducibilità del 10%**, nella misura massima di **€ 70.000 annui**,
- per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.

### DETRAZIONE CONTRIBUTI VERSATI ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO (art. 5-quater)

La norma in esame **ripristina** la precedente **soglia massima fissata in € 1.300** di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso ammessi in detrazione.

**DETRAZIONE ALIMENTI PER FINI MEDICI (art. 5-quinquies)**

Per effetto di una modifica apportata alla lett. c), co. 1, art. 15, del TUIR, la legge di conversione:

- inserisce nel novero delle **spese sanitarie** detraibili dall'IRPEF al 19%
- quelle sostenute per **l'acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. Sanità 08/06/2011, pubblicato in G.U. n. 154 del 05/07/2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.

**Decorrenza:** la disposizione si **applica** limitatamente ai **periodi d'imposta 2017 e 2018**.

**REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO (art. 5-septies)**

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni al "monitoraggio fiscale" a relative a:

- attività depositate e **somme detenute su C/C o libretti di risparmio all'estero**
- possedute **alla data del 6/12/2017** (data di entrata in vigore della L. 172/2017) e **non già incluse nella Voluntary Disclosure** di cui alle L. 186/2014 e DL 153/2015
- derivanti da **redditi di lavoro dipendente o autonomo** prodotti all'estero (l'ambito applicativo è, pertanto, fortemente limitato)

La regolarizzazione è estesa:

- ai **proventi derivanti da vendita di immobili**
- detenuti **nel paese estero di prestazione dell'attività lavorativa** in via continuativa



Nota: si tratta di sanare

- l'omessa/errata compilazione del quadro RW da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nei singoli periodi di imposta
- l'omesso versamento delle relative imposte sui redditi in Italia.

**Procedura:** è richiesto:

- il **versamento entro il 30/09/2018** di un'imposta sostitutiva, senza possibilità di compensazione (è ammesso il versamento in 3 rate mensili di pari importo a partire dal 30/09/2018) pari al **3% del valore delle attività e della giacenza al 31/12/2016**
- la presentazione di **apposita istanza entro il 31/07/2018**.

**Accertamento:** i termini di accertamento che scadono a partire dal 1/01/2018 sono prorogati al 30/06/2020 relativamente alle somme/attività oggetto di regolarizzazione

**Attuazione:** è prevista l'emanazione di un apposito Provvedimento dell'Agenzia Entrate.

**AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA (art. 8-bis)**

La legge di conversione modifica la disciplina delle **agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori**.

In particolare viene disposto che l'**opzione** per il **regime fiscale agevolativo introdotto dal D.Lgs. 147/2015**, esercitabile da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia entro la data del 31/12/2015 e a cui si applicherebbe il regime antecedente di cui alla L. 238/2010:

- esplica gli effetti **limitatamente al periodo 2017-2020**
- **e non** anche per il **periodo d'imposta 2016**, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla citata L. 238/2010.





**Attuazione:** le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016, saranno stabilite con un provvedimento delle Entrate da emanare entro 60 gg dal 6/12/2017

In generale, la **detassazione del reddito** conseguito spetta nella seguente misura:

- ⇒ **80% se sono donne** (è tassato il solo 20%)
- ⇒ **70% se sono uomini** (è tassato il solo 30%)



**AGEVOLAZIONE ALTERNATIVA:** i **beneficiari di tale regime**, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 16 c. 2 e 4 D.lgs. 147/2015:

- in alternativa alla citata agevolazione, possono optare per l'agevolazione di cui all'art. 16 D.lgs. 147/2015 dal 2016 al 2020 (**detassazione** del 30% fino al 2016 e **del 50% dal 2017**) in presenza dei requisiti richiesti dalla L. 238/2010
- il **termine per l'esercizio dell'opzione**, per effetto del D.L. 244/2016, è stato prorogato al 2/05/2017, per i lavoratori dipendenti che non la avessero esercitata
- si verifica la **decadenza dal beneficio fiscale** in caso di trasferimento della residenza all'estero prima del decorso di 2 anni (novità prevista dal D.L. 50/2017).

Inoltre, viene chiarito che le seguenti disposizioni si **applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee sugli aiuti cd. "de minimis"**:

- agevolazioni fiscali sul **rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori** (D.L. 78/2010, art. 44);
- disposizioni relative al **rimpatrio in Italia dei lavoratori** (D.Lgs. 147/2015, art. 16).

TIPOLOGIA DI REDDITO	TASS. IRPEF	PERIODO	AGEVOLAZIONE IRAP
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (4)	10% (2)	4 ANNI (1)	Spetta al sostituto d'imposta
LAVORO AUTONOMO (3)			Spetta al docente o ricercatore
(1) Gli <b>incentivi fiscali</b> spettano per l'anno in corso e i 3 successivi purché venga mantenuta la residenza fiscale in Italia			
(2) L' <b>agevolazione non si estende</b> anche ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e assimilato o autonomo conseguiti in Italia per attività diverse da quelle di docente o ricercatore.			
(3) Il diritto <b>all'agevolazione spetta per l'esercizio dell'attività in forma individuale/associata</b> , ma non se esercitate nella forma di società di persone (Stp) che, in quanto produttive di reddito d'impresa, sono escluse dall'incentivo.			
(4) L' <b>agevolazione segue il regime proprio della categoria reddituale</b> . Pertanto si comprendono anche le somme conseguite in sostituzione di tali redditi. L'eventuale distacco all'estero non rende possibile l'agevolazione per i redditi da esso derivanti essendo l'attività svolta a favore del distaccatario estero.			
<b>NOTA:</b> la <b>prosecuzione anche all'estero della suddetta attività</b> comporta la tassazione in Italia del reddito da essa derivante secondo le regole ordinarie, in quanto il beneficio fiscale non si estende anche a tali attività estere. Tuttavia, per i redditi esteri tassati in Italia è possibile avvalersi di eventuali norme convenzionali contro le doppie imposizioni e della fruizione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.			

## FONDO IMPRESE E PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI AI CONFIDI (artt. 9-bis e 11)

### **PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI AI CONFIDI**

L'**art. 9-bis**, con la modifica dell'art. 13 del D.L. 269/2003, consente anche ai **liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi**, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate (L. 4/2013), la possibilità della **costituzione o partecipazione ai confidi**.



**L. 4/2013, art. 1, co. 2:** per **professioni non organizzate** si intendono le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

## **ACCESSO AL CREDITO “RESTO AL SUD”**

L'individuazione avviene in base alla regione di residenza e all'età:

DESTINATARI	COSTITUZIONE DI NUOVE IMPRESE
TERRITORI	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
SOGGETTI	Giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni

REQUISITI SOGGETTIVI	QUALI
RESIDENZA	Nelle regioni del SUD al momento della presentazione della domanda
	In mancanza la stessa deve essere trasferita entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria
	Per i soggetti residenti all'estero il trasferimento della residenza deve verificarsi entro 120 giorni
ALTRE CONDIZIONI (MISURE ALTERNATIVE)	Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto
	Non essere destinatari negli ultimi 3 anni di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità



**Novità:** viene stabilito che, **per gli anni 2017 e 2018**, il **requisito del limite di età** (35 anni), si intende soddisfatto se risulta **posseduto** alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2017 (**cioè il 21/06/2017**)

## **FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE**

Viene introdotta un'**ulteriore** nuova **finalità del Fondo crescita sostenibile**, di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012, che a tal fine viene incrementato di ulteriori € 300 milioni, che viene destinato anche agli **interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione**. In particolare, si tratta di imprese di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. 347/2003 e cioè:

- soggette alle disposizioni sul fallimento **in stato di insolvenza** che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali previsto dall'amministrazione straordinaria stessa, **purché abbiano**, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, **entrambi i seguenti requisiti**:
  - **lavoratori subordinati non inferiori a 500** da almeno un anno (inclusi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni);
  - **debiti**, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, **per un ammontare complessivo non inferiore a € 300 milioni**.
- che devono presentare inoltre rilevanti **difficoltà finanziarie** ai fini della **continuazione** delle attività produttive e del mantenimento dei livelli **occupazionali**.



**Decorrenza:** le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti sono stabilite con D.M. da adottare entro 60 gg dal 6/12/2017.

## **FIRMA DIGITALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (art. 11-bis)**

L'**art. 11-bis**, con l'aggiunta del co. 1-ter all'art. 36 D.L. 112/2018:

- estende la **facoltà di utilizzo della firma digitale** (attualmente prevista per gli atti di trasferimento delle quote societarie)
- alla **sottoscrizione** delle seguenti **tipologie di atti concernenti le imprese**:
  - atti di natura fiscale delle **imprese familiari** (art. 230-bis del C.C.)
  - atti di **trasformazione** delle società (art. 2498 del C.C.)
  - atti di **scissione** delle società (art. 2506 del C.C.)
  - contratti che hanno per oggetto il **trasferimento della proprietà/godimento** delle aziende di **imprese** soggette a registrazione (art. 2556 del C.C.).

L'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

D.L. 112/2018	CONTENUTO
<b>art. 36, co. 1-ter (AGGIUNTO)</b>	Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli artt. 230-bis C.C., dal 2498 al 2506 del C.C., e art. 2556 del C.C. possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici

### INTEGRAZIONE DEI REATI CHE DETERMINANO LA CONFISCA (art. 13-ter)

L'**articolo 13-ter**, attraverso la modifica del co. 1, art. 12-sexies del D.L. 306/1992 (da ultimo modificato dall'art. 31 della L. 161/2017):

- amplia l'ambito di applicazione della cosiddetta **confisca allargata**,
- integrando l'elenco dei reati associativi che, in caso di condanna, ne costituiscono il presupposto.

Pertanto, i reati **che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca dei beni, sono:**

REATI INCLUSI NEL PERIMETRO DELLA CONFISCA DEI BENI IN CASO DI CONDANNA
<b>Reati di falsificazione o alterazione di monete</b> , nonché introduzione e spendita di monete false (artt. 453, 454 e 455 c.p.), <b>contraffazione di carta filigranata</b> in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
<b>Corruzione in ambito privato ex art. 2635 C.C.</b> Tale articolo annovera i casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena della reclusione ivi prevista, salvo che il caso costituisca più grave reato, si applica anche a chi ricopre funzioni direttive, dell'impresa o dell'ente privato, diverse da quelle sopra menzionate
<b>Uso indebito di carte di credito o di pagamento</b> , ovvero qualsiasi <b>altro documento analogo</b> che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (D.Lgs. 231/2007, art. 55, co. 5)

C.P.	CONFISCA PER I SEGUENTI REATI INFORMATIVI IN CASO DI CONDANNA O PATTEGGIAMENTO DELLA PENA QUANDO LE SEGUENTI CONDOTTE RIGUARDANO PIU' SISTEMI
<b>art. 617-quinquies</b>	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
<b>art. 617-sexies</b>	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
<b>art. 635-bis</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
<b>art. 635-ter</b>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
<b>art. 635-quater</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
<b>art. 635-quinquies</b>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Inoltre, la modifica introduce il riferimento ai delitti commessi con finalità di **terrorismo internazionale**.



**Nota:** il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, **salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.**



**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE (art. 17-ter)**

La norma interviene sulla disciplina della **quota del cinque per mille dell'Irpef relativa alle dichiarazioni dei redditi**. In particolare, viene **introdotto il co. 1-bis all'art. 16 della L. 394/1991** che è la legge quadro sulle aree protette. In base a tale disposizione,

- con decorrenza **dall'anno 2018**,
- il contribuente può destinare la quota del 5 ‰ al **sostegno degli enti gestori delle aree protette**.



**Attuazione:** le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto e di erogazione delle somme sono stabili con **apposito DM** da adottare entro 30 gg dal 6/12/2017.

**FATTURATO PER LO SCONTO APPLICATO DALLE FARMACIE SUI FARMACI (art. 18-bis)**

Tale norma modifica i **limiti massimi di fatturato** (in regime di SSN e al netto dell'Iva) per l'applicazione di **misure di sconto più favorevoli per alcune categorie di farmacie**.



**Nota:** le misure di sconto riducono le quote di spettanza delle farmacie per i medicinali rimborsati dal SSN.

Le modifiche disposte, **a decorrere dal 01/01/2018**, sono le seguenti (**L. 662/1996, art. 1, co. 40**):

- **aumento a € 450.000** (il limite precedente era di € 387.342,67) del limite di fatturato per le **farmacie rurali sussidiate**, per l'applicazione di un tasso di sconto ridotto (pari all'1,5%);
- **aumento a € 300.000** (il limite precedente era di € 258.228,45) del limite di fatturato ai fini dell'applicazione, per **farmacie urbane e rurali non sussidiate**, di tassi di sconto ridotti rispetto a quelli previsti per le farmacie con fatturato superiore al medesimo limite.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DICHIARAZIONI (art. 19-octies)**

ART. 19-BIS	ARGOMENTO	CONTENUTO	MODIFICA
co. 2	NOTIFICA CARTELLA	Nel caso di <b>notifica della cartella da parte dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale</b> , si prevede che, qualora per il perfezionamento della stessa notifica siano necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute in un periodo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione sottoscritta e datata.	DPR 602/1973, art. 26, co. 1
co. 3	ESECUZIONE ATTI CON EFFICACIA ESECUTIVA	L'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra tra gli enti tenuti a completare le <b>procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva</b> e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Anteriormente a tale ultimo termine, al creditore viene inibita l'esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto	D.L. 669/1996, art. 14, co. 1
co. 4	PROROGA TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	L'Agenzia delle Entrate (per i tributi di sua competenza) potrà <b>posticipare, con apposito Provvedimento, i termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi (in luogo di una legge o di un DM/DPCM)</b> , nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>eventi e circostanze</b> che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti;</li> <li>▪ in caso di <b>ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche</b> per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti medesimi.</li> </ul> La proroga di cui al suddetto co. 4 deve consentire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione di detti adempimenti	=

**REGOLARITA' REGISTRI IVA ELETTRONICI (art. 19-octies c. 6)**

Premesso che il citato art. 7 DL 357/94 prevede la regolarità:

**A) DI QUALSIASI REGISTRO CONTABILE** (Registri Iva, Libro giornale o inventari, ecc.):

→ **fino al 3° mese successivo** al termine di **presentazione del mod. Redditi**:

- **anche senza che la trascrizione** su supporti cartacei/informatici dei dati di tale periodo
- **purché risultino "aggiornati"** (cioè siano contabilizzate le operazioni riferite fino al 61° giorno precedente) sul supporto meccanografico e, pertanto, permettano la loro stampa in sede di eventuale richiesta da parte dei verificatori, in loro presenza

→ **decorso tale termine**:

- **non è più sufficiente il solo aggiornamento** dei dati nel programma di contabilità
- **ma è necessaria la loro stampa** sui registri (o ultimazione della conservazione elettronica).

la **legge di conversione** del DL 148/2017 ha introdotto il **co. 4-quater al citato art. 7 DL 357/94**, modificando il trattamento della tenuta dei registri Iva acquisti e vendite con sistemi meccanografici:

**B) NEW - per i SOLI REGISTRI IVA ACQUISTI E VENDITE:**

→ la tenuta dei registri è regolare **anche in assenza di trascrizione su supporti cartacei** (o ultimazione del processo di conservazione elettronica)

→ **a condizione** che:

- ✓ in sede di accesso/ispezione/verifica gli stessi **risultano aggiornati** sui sistemi meccanografici
- ✓ e **vengono stampati a seguito della richiesta** avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.



**Nota:** di fatto, per tali registri si torna alla situazione già vista sopra in relazione a qualsiasi registro fino al 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la differenza che tali registri potranno non essere mai stampati (se non interviene apposita richiesta in sede di eventuale verifica).

Si noti che **non rientrano** in tale deroga il **Registro dei corrispettivi** e **tutti gli altri registri Iva diversi** dal Registro **degli acquisti e delle vendite**.



**Efficacia:** la legge L. 172/2017 entra in vigore il 6/12/2017, come disposto dal relativo art. 1.

Posto che non è previsto alcun regime transitorio in relazione al citato art. 19-octies, la novità **trova applicazione fin dalla stampa dei registri IVA 2016**.

Per approfondimenti si rinvia alla RF flash 215/2017.

**ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER GLI AVVOCATI (art. 19-novies)**

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI	MODIFICA
L'art. 12, co. 2, della L. 247/2012 obbliga l'avvocato, l'associazione o la STP a stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita <b>polizza a copertura degli infortuni derivanti "a sé"</b> e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.	<b>L. 247/2012, art. 12</b>
La <b>modifica normativa esclude l'obbligo di polizza per gli infortuni a sé stessi, restando invece solo quello per collaboratori, dipendenti e praticanti</b>	

**EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI (art. 19-quaterdecies)**

In sede di conversione, sono introdotte disposizioni volte a garantire **all'avvocato**:

- nei rapporti con **clienti diversi da imprese non inquadrabili tra le micro, piccole e medie imprese** (ivi incluse le banche e le compagnie assicurative)
- il diritto a percepire un **compenso equo**.

che deve risultare *“proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale”*.



**Attuazione:** andrà emanato **apposito Regolamento** che stabilisca dei **parametri di riferimento**

Il diritto all'equo compenso **viene esteso, in quanto compatibile**:

- ⇒ a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, **iscritti o meno agli ordini e collegi** (con estensione alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della L. 81/2017)
- ⇒ i cui **parametri** sono **definiti dai D.M. di attuazione dell'art. 9 D.L. 1/2012** (che, **con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche**, ha **soppresso** le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti).

L. 81/2017, art. 1	
DESTINATARI	Rapporti di lavoro autonomo (Titolo III, Libro V, C.C.)
	Rapporti di collaborazione e contratti d'opera (art. 2222 C.C.)



**Professionisti non iscritti a ordini e collegi:** non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri; dunque, in tal caso, la norma non opererà nel concreto.

Il co. 3 dell'art. 19-quaderdecies prevede che la **pubblica amministrazione** debba **garantire** il principio **dell'equo compenso** per le prestazioni professionali relative ad **incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione**.

**DETRAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE (art. 20)**

La detrazione d'imposta per canoni di locazione, **prevista per gli studenti universitari fuori sede**:

- viene estesa anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza **almeno 50 km** e
- gli **studenti fuori sede** siano residenti in **zone montane o disagiate**.



**Decorrenza:** la detrazione spetta per i periodi d'imposta **2017 e 2018**.

TUIR	CONTENUTO
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (ANTE MODIFICA)	La norma prevede che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza <b>almeno 100 Km</b> e <b>comunque in una provincia diversa</b> , per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633.
art. 15, co. 1, lett. i-sexies) (POST MODIFICA)	La norma prevede che la detrazione spetti solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza <b>almeno 100 Km, o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate</b> , per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633.

### AGEVOLAZIONI PER I COMUNI SITUATI SULL'ISOLA DI ISCHIA

<b>D.L. 148/2017</b>	<b>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER L'ISOLA DI ISCHIA</b>
<b>art. 2, co. 5-bis (AGGIUNTO)</b>	Viene disposta la proroga al 30/09/2018 della data di scadenza della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio (tale comune viene incluso nella sospensione dei termini) e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21/08/2017 sull'isola di Ischia. L'articolo 1, comma 5, del D.M. 20/10/2017 ha disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21/08/2017 e il 18/12/2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Non si procede al rimborso di quanto già versato
	L'ottenimento della sospensione è subordinato alla trasmissione, da parte del contribuente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, della richiesta di sospensione, contenente la dichiarazione di inagibilità, totale o parziale, della casa sede di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000. Tale condizione era già prevista dal suddetto D.M. 20/10/2017
	Gli adempimenti e versamenti aventi scadenza nel periodo di sospensione dal 21/08/2017 al 30/09/2018, sono effettuati in unica soluzione entro il 16/10/2018. È escluso il rimborso di quanto già versato
<b>art. 2, co. 5-ter (AGGIUNTO)</b>	Viene disposto che nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31/12/2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e Ires fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018. I predetti fabbricati, a decorrere dalla rata scadente dopo il 21/08/2017, sono esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno d'imposta 2018. Sarà un D.M. a definire criteri e modalità di rimborso ai comuni del minore gettito derivante dall'esenzione IMU e TASI
	Per l'accesso ai suddetti benefici, i contribuenti hanno facoltà di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 28/02/2018. Nei successivi 20 giorni l'autorità comunale è tenuta a trasmettere copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

<b>D.L. 148/2017</b>	<b>ISOLA DI ISCHIA E INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>
<b>art. 2, co. 6-sexies (AGGIUNTO)</b>	Le misure per sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21/08/2017, consistono nella concessione, alle PMI site nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, entro determinati limiti di spesa, di un contributo in conto capitale pari al 30% della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi all'evento sismico in questione
<b>art. 2, co. 6-septies (AGGIUNTO)</b>	La definizione dei criteri per il calcolo della perdita di reddito si effettua sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita, ponendo a confronto i dati finanziari dei 6 mesi successivi al 21/08/2017 con la media dei 3 anni scelti tra i 5 anni - qualora disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, calcolata per lo stesso semestre dell'anno, con esclusione del migliore e del peggiore risultato finanziario
<b>art. 2, co. 6-octies (AGGIUNTO)</b>	La condizione per la concessione dei contributi anzidetti è l'attestazione, da parte di un esperto indipendente, con perizia giurata e asseverata, del nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito dell'impresa
<b>art. 2, co. 6-novies (AGGIUNTO)</b>	La concessione dei contributi deve avvenire in conformità ai regolamenti comunitari
<b>art. 2, co. 6-decies (AGGIUNTO)</b>	I criteri e procedure, nonché le modalità di concessione, erogazione alle imprese e calcolo del contributo sono rinviati ad apposito D.M.